IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 163

DI DATA: 26/06/2025

OGGETTO: ACCORDO CON ICGEB ATTUATIVO DEL PIANO OPERATIVO SIS FVG 2024-2026. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

☐Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che:

- in data 8 agosto 2016, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità denominato "Accordo SiS FVG"), successivamente rinnovato nel 2021, avente i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;
- in base all'art. 3 del citato Accordo SiS FVG, Area Science Park ha il compito di fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e di redigere un Piano operativo di attività (di seguito per brevità denominato "Piano operativo del SiS FVG") da sottoporre ai sottoscrittori dell'Accordo stesso ai fini della sua approvazione;

DATO ATTO che:

- il Piano operativo del SiS FVG relativo al periodo 2021-2023, ai fini del conseguimento dell'obiettivo 2), prevedeva che Area Science Park impiegasse le competenze specialistiche sviluppate dal proprio Centro PatLib in tema di ricerca, analisi e gestione strategica di informazioni tecnico-scientifiche, brevettuali e di mercato a supporto delle attività di trasferimento tecnologico degli Atenei e degli Enti di Ricerca regionali, Partner del SiS FVG;
- nel suddetto contesto, in data 10 giugno 2022, Area Science Park e l'*International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology* – ICGEB (di seguito per brevità denominato "ICGEB") hanno sottoscritto un accordo finalizzato allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e funzioni di valorizzazione e management della ricerca;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 giugno 2024, n. 54, con la quale veniva autorizzata la presentazione della domanda di contributo per lo svolgimento da parte di Area Science Park delle attività di Sistema, descritte nel Piano Operativo del SiS FVG relativo al periodo 2024-2026;

ATTESO che nel suddetto Piano Operativo 2024-2026, in un'ottica di continuità, si è proceduto a confermare lo svolgimento dell'attività finalizzata all'efficientamento del modello organizzativo finora sperimentato a supporto delle attività di trasferimento tecnologico degli enti afferenti al Sistema, tra cui ICGEB, con particolare riferimento alla tutela, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale;

RITENUTO necessario definire e disciplinare la realizzazione del suddetto modello organizzativo attraverso la stipulazione di un nuovo accordo di collaborazione tra Area Science Park e ICGEB, volto a ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale che, all'art. 11, prevede la nomina dei referenti della sua attuazione;

RITENUTO pertanto di:

- adottare il testo del suddetto accordo attuativo del Piano Operativo del SiS FVG relativo al periodo 2024-2026, per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico, e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park la dott.ssa Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che, quanto disposto, attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto dell'Ente che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo con ICGEB attuativo del Piano Operativo del SiS FVG relativo al periodo 2024-2026, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park la dott.ssa Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica

Allegati: Accordo Collaborazione TT_SiS FVG_Area-ICGEB

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XX/XX/XX, n. XX

E

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB (di seguito per brevità denominato **"ICGEB"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. 90031700322, nella persona del Direttore Generale Lawrence Banks, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'organizzazione intergovernativa le cui attività in Italia sono regolate dalla Legge del 19/05/2022 n. 66.

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 8 agosto 2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e

dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito per brevità denominato "Accordo SiS FVG"), successivamente rinnovato nel 2021, avente i seguenti obiettivi: 1) realizzazione di una rete scientifica di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia tra università, enti pubblici di ricerca ed enti di ricerca internazionali per rafforzare la capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale delle istituzioni; 2) razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione; 3) promozione e servizi per l'internazionalizzazione dei centri presenti nel Friuli Venezia Giulia; 4) divulgazione tecnico-scientifica e diffusione dell'innovazione;

- in base all'art. 3 del citato Accordo SiS FVG, Area Science Park ha il compito di fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e di redigere un Piano operativo di attività (di seguito per brevità denominato "Piano operativo del SiS FVG") da sottoporre ai sottoscrittori dell'Accordo stesso ai fini della sua approvazione;
- il Piano operativo del SiS FVG relativo al periodo 2021-2023, ai fini del conseguimento dell'obiettivo 2), prevedeva che Area Science Park impiegasse le competenze specialistiche sviluppate dal proprio Centro PatLib in tema di ricerca, analisi e gestione strategica di informazioni tecnico-scientifiche, brevettuali e di mercato a supporto delle attività di trasferimento tecnologico degli Atenei e degli Enti di Ricerca presenti in regione, Partner del SiS FVG;
- nel suddetto contesto, in data 10 giugno 2022, Area Science Park e ICGEB hanno sottoscritto un accordo finalizzato allo sviluppo e al

consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e funzioni di valorizzazione e *management* della ricerca;

- in un'ottica di continuità, il Piano Operativo del SiS FVG relativo al periodo 2024-2026 ha confermato l'attività di sistema dinanzi descritta, prevedendo, altresì, l'efficientamento del modello organizzativo finora sperimentato a supporto delle attività di trasferimento tecnologico degli enti afferenti al Sistema, tra cui ICGEB, con particolare riferimento alla tutela, gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale;
- con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti intendono, pertanto, definire e disciplinare il suddetto modello organizzativo per l'intera durata del Piano Operativo del SiS FVG 2024-2026

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico ("Accordo").

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione in collaborazione delle seguenti attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi sopra riportati:
 a) azioni di *awareness* (*webinar* e *workshop*) sulla cultura della proprietà intellettuale, del trasferimento tecnologico e dell'*entrepreneurship*

rivolte a studenti e ricercatori dell'ICGEB;

b) *scouting* e valutazione delle potenzialità applicative e industriali dei risultati della ricerca di ICGEB, tramite l'effettuazione delle seguenti analisi (*stand alone* o combinate):

- scenari tecnologici e di mercato, consistente nella raccolta di informazioni tecnico-scientifiche e di mercato riguardanti le tecnologie di interesse, come il valore e le tendenze del mercato globale di riferimento, la sua segmentazione (per applicazione, localizzazione geografica o indicazione), l'individuazione di prodotti o tecnologie simili, *leader*, *competitor* e potenziali *partner* industriali da coinvolgere nella valorizzazione e nella commercializzazione dei risultati della ricerca, anche a supporto di procedure valutative;
- realizzazione di ricerche di anteriorità, pareri preliminari di brevettabilità e valutazioni sulle opportunità di estensione, di mantenimento e di prosecuzione dei diritti di privativa industriale dei risultati della ricerca di ICGEB.

2. Le Parti convengono che le attività appena definite possano, inoltre, in modo non esclusivo, permettere ad AREA di proporre ed identificare percorsi di valorizzazione delle innovazioni sviluppate in ICGEB, anche tramite l'individuazione di potenziali partner industriali.

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a svolgere in sinergia le attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale,

realizzando le attività di cui al punto precedente seguendo il processo rappresentato nella tabella di seguito riportata, suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

Attività		Output	Soggetti coinvolti
A.	Segnalazione esigenza	Informativa preliminare in forma scritta (inviata via e-mail all'indirizzo patlib@areasciencepark.it)	ICGEB
B.	Incontro con inventori (in presenza o da remoto) per analisi esigenza	Piano di attività (indicazione della tipologia di analisi tra quelle di cui all'art. 2, co.1, lett. b) e delle tempistiche di realizzazione)	ICGEB e Area Science Park
C.	Realizzazione analisi	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo grants@icgeb.org)	Area Science Park
D.	Eventuale incontro di restituzione (in presenza o da remoto)	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo grants@icgeb.org)	ICGEB e Area Science Park

2. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività elencate nel comma 1 del presente articolo, compatibilmente con le proprie risorse:

a) avvalendosi del proprio personale, individuando ciascuna un referente, garantendo la disponibilità dell'ulteriore personale necessario a gestire l'operatività;

b) mettendo a disposizione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalla legge o da ragioni di confidenzialità, la documentazione, le informazioni e i

dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo;

c) essendo disponibili allo sviluppo e all'adozione di nuove metodologie e strumenti per favorirne la condivisione, qualora necessario.

3. Qualora lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo richieda l'esecuzione di prestazioni da parte di terzi o il reperimento di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, Area Science Park provvederà alla loro individuazione nel rispetto della normativa ad essa applicabile;

4. In relazione alle attività sotto le lettere B) e D) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, Area Science Park si impegna, in particolare, a garantire la presenza di proprio personale presso la sede di ICGEB, se previamente concordato con adeguato preavviso e se gli incontri in modalità da remoto non fossero possibili.

5. Il presente Accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente Accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà personale, strutture e risorse di propria appartenenza.

2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente Accordo.

Articolo 5

Disciplina della proprietà intellettuale

1. Il presente Accordo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

Articolo 6

Impegni di confidenzialità

2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ricercatori, e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità sui risultati delle attività di cui all'art. 2, co. 1 del presente Accordo, nonché su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente Accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle attività di cui al presente Accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità "Informazioni Confidenziali").
3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
4. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:
 a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso

scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;

b) conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente Accordo;

c) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

d) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui al presente accordo.

5. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

6. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del

presente Accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

7. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente Accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni.
8. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente Accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente

Accordo siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a esso, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure del Capo V del GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi (cd. "*Standard Contractual Clauses*").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente Accordo potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park e di ICGEB, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente Accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli artt. da 15 a 21 del GDPR.
8. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente Accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. I trattamenti dei dati personali operati nella realizzazione delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo saranno effettuati dalle Parti in qualità di titolari autonomi.

Articolo 8

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere durante la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti.

Articolo 9

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente Accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività.
2. Le attività di cui al presente Accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla Sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti, e ove applicabile, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Articolo 10

Iniziative di comunicazione

1. Le Parti potranno garantire un'adeguata visibilità al presente Accordo.
2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente Accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Nel materiale promozionale, in ogni opera o scritto e nelle attività divulgative riguardanti il presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi, nonché del logo di SiS-FVG.

Articolo 11

Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti designano quali referenti:
 - per Area Science Park: dott.ssa Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca;
 - per ICGEB: dott.ssa Elena Benedetti, *Head*, *Fundraising*, *Technology Transfer and Innovation*.
2. I referenti hanno il compito di:
 - fissare di comune accordo i contenuti e/o le tempistiche di esecuzione delle attività di cui all'art. 3, co. 1, del presente accordo;
 - mantenere informato l'ente di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;

- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12

Durata, modifiche e integrazioni

1. Il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla sua ultima sottoscrizione e scadenza fissata al 30 giugno 2027, con possibilità di proroga per consentire la conclusione dell'attività da realizzare nell'ambito del Piano Operativo del SiS FVG 2024-2026.
2. Le Parti convengono che il presente Accordo possa essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, da formalizzare a mezzo scambio di PEC ai seguenti indirizzi:
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
 - ICGEB: administration@pec.icgeb.org.

Articolo 13

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo nel caso di inattività protratta o di risolverlo in caso di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente Accordo stesso. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo

PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'Accordo si intenderà risolto.

3. Ferme restando le cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 14

Legge applicabile e controversie

1. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa internazionale, eurounionale e nazionale.
2. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potrà essere considerato come una rinuncia implicita o esplicita ai privilegi e alle immunità di cui gode ICGEB, in virtù dell'Accordo con il Governo italiano con la Legge 19 maggio 2022, n. 66.e/ o ai regolamenti interni approvati dagli Stati membri.
3. Ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo sarà definita amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti.
4. In ultima analisi, qualora la controversia non possa essere risolta nei modi di cui al comma 3 del presente articolo entro i 3 (tre) mesi successivi alla data in cui una delle Parti abbia notificato per iscritto la controversia all'altra Parte, questa sarà risolta mediante arbitrato in base al Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.
5. La Camera Arbitrale di Milano sarà l'autorità di nomina e presterà i propri servizi in base alla Procedura per i casi secondo il Regolamento di Arbitrato

UNCITRAL. La Camera Arbitrale individuerà la normativa di riferimento del presente Accordo. Il lodo sarà finale e risolverà la controversia.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del medesimo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 16

Spese

1. Il presente Accordo non ha contenuto economico.
2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto convenzionale saranno a carico della Parte richiedente salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
4. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Sirica

[firmato digitalmente]

Per International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB

Director-General

Lawrence Banks

[firmato digitalmente]